

## VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'anno 1975, il giorno 3 del mese di settembre, nella sede sociale si sono riuniti i rappresentanti della "S.A.S.A. - SOCIETA' ATESINA SERVIZI AUTOMOBILISTICI" di Bolzano - Rag. Rodolfo Sperber - Direttore d'Esercizio e Geom. Stelio De Giorgi - Dirigente

c o n

- il Presidente della Commissione Amministratrice dell'Azienda Consortile Trasporti Avv. Federico Amadei;
- le Rappresentanze sindacali provinciali di categoria: per la FIAI-CGIL Sig. Bruno Varesco; per la FENLAI-CISL Sig. Nereo Nibale e per la FNAI-UIL Sig. Angelo Pannetta;
- i rappresentanti sindacali aziendali Sigg. Perghem Angelo, Pizzini Afriano, Di Paoli Renato, Stolcis Alberto e De Marchi Renzo,

allo scopo di concludere e verbalizzare le intese già raggiunte per la transazione delle richieste avanzate dal personale tramite le rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza.

A tal fine,

p r e m e s s o :

- che i dipendenti della S.A.S.A. hanno avanzato alcune rivendicazioni concernenti in particolare :
  - a) il pagamento delle maggiorazioni di retribuzione previste per il lavoro straordinario e festivo spettanti per ogni giorno di lavoro seguente a sei giorni consecutivi di effettiva prestazione;
  - b) il pagamento della maggiorazione prevista per il lavoro festivo nelle giornate di festività religiose infrasettimanali lavorate;
- che per tali rivendicazioni i lavoratori hanno presentato formale ricorso gerarchico a partire dall'anno 1974, mesi di settembre e ottobre;
- che la S.A.S.A. ha contestato in fatto e in diritto il fondamento di tutte le pretese avanzate eccependo altresì la

prescrizione quinquennale estintiva;

- che le decisioni giurisprudenziali intervenute sulle richieste di cui ai punti precedenti non sono univoche e non permettono quindi riferimenti validi;
- che le vertenze pendenti in campo nazionale per le causali di cui sopra sono state definite mediante appositi accordi transattivi presso le più importanti Aziende operanti nel settore, quali ad esempio Milano, Torino, Napoli, Bologna, Genova, Venezia, Roma, ecc.;

tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue :

- 1) a definitiva e totale tacitazione di ogni pretesa e diritto in ordine alle questioni inanzi indicate, la S.A.S.A. corrisponderà a titolo di risarcimento danni per tutto il periodo di servizio prestato fino al 31.12.1974
  - ai dipendenti interessati che risultino in servizio alla data del 31/12/74
  - agli ex agenti interessati (o loro eredi) cessati dal servizio a far data dal 1/1/1970, nei limiti della prescrizione quinquennale,le somme annue lorde risultanti per ciascun agente dai conteggi di cui all'allegata tabella, che risultano calcolate in base a un compenso forfettario medio di f. 2.200.- per giornata spettante;
- 2) di rapportare il conteggio di cui al punto 1) che precede, per la determinazione delle somme risarcitorie da assegnarsi agli aventi diritto, al periodo di effettivo servizio prestato nell'ambito massimo dell'ultimo decennio (1.1.1965 - 31.12.1974) per gli agenti in servizio al 31.12.74 e per il periodo di effettivo servizio svolto successivamente al 1/1/70 per gli ex agenti cessati dal servizio (o loro eredi);
- 3) le somme riconosciute (tabella allegata) devono intendersi al lordo delle prescritte ritenute di legge e saranno corrisposte a ciascun avente diritto previa sottoscrizione di apposito atto di transazione individuale;

- 4) le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo dichiarano, anche a nome e per conto degli agenti e ex agenti rappresentati, che, in relazione ai titoli specificati in premessa non accamperanno più per il passato alcuna pretesa, ritenendo definitivamente chiusa la vertenza in via di transazione, conciliazione e rinuncia e che nessuna altra rivendicazione relativa al trattamento economico arretrato del personale é in corso o sarà proposta in futuro per il periodo decennale di cui al punto 2) della presente transazione per i titoli in essa specificati;
- 5) il pagamento delle somme di cui alla tabella allegata sarà effettuato, al netto delle previste ritenute di legge, in un'unica soluzione non appena l'azienda reperirà i mezzi finanziari necessari per effettuare tale pagamento;
- 6) a partire dal 1.1.1975 il lavoro prestato in giornate di festività religiose infrasettimanali sarà retribuito con lo stesso trattamento contrattuale previsto per le festività nazionali;
- 7) a partire dal 1.1.1975 il settimo giorno lavorativo dopo sei giornate consecutive di effettiva prestazione di lavoro sarà compensato con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Per la S.A.S.A.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



FIAI-CGIL

*[Handwritten signature]*

ENLAI-CISL

*[Handwritten signature]*

FNAI-UIL

*[Handwritten signature]*

PRESENTE C.A. dell' A.C.T.

(Avv. Federico Amadei)

I rappresentanti sindacali aziendali :

Perghem Angelo

*[Handwritten signature]*

Pizzini Adriano

*[Handwritten signature]*

Di Paoli Renato

*[Handwritten signature]*

Stelcis Alberto

*[Handwritten signature]*

De Marchi Renzo

*[Handwritten signature]*

*In persona visione*

*[Handwritten signature]*

Agente min  
(vedasi punto 1)

**A C C O R D O      A Z I E N D A L E**  
=====

Il giorno 22 MARZO 1975, con l'intervento e l'assistenza dell' Avv. Federico AMADEI - Presidente della Commissione Amministratrice dell' Azienda Consortile Trasporti di Bolzano -

t r a

la S.A.S.A. - SOCIETA' ATESSINA SERVIZI AUTOMOBILISTICI - Bolzano  
- rappresentata dal Direttore d'Esercizio Rag. Rodolfo Sperber e dal Dirigente Geom. Stelio De Giorgi

e

le Rappresentanze sindacali dei lavoratori della S.A.S.A. con l'intervento dei Segretari Provinciali di categoria:  
- per la FIAL-CGIL Sig. Bruno Varesco, per la PENLAI-CISL Sig. Nereo Nibale e per la FNAL-UIL Sig. Angelo Fannetta;

è stato stipulato il seguente Accordo Aziendale :

- 1) PREMIO INCENTIVO *(articolazione per motivi di salute e corrisposta al pari dell' servizio - vedasi accordo del 31/8/55)*  
sarà corrisposto nella nuova misura unica di **£. 90.000.-** (novantamila) annuali per dipendente, da pagarsi in due rate uguali con le retribuzioni dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno; la misura della rata premio sarà per ciascun agente corrisposta in proporzione al servizio prestato nei sei mesi precedenti la data del pagamento del premio
- 2) COMPETENZE ACCESSORIE  
vengono aumentate nella misura del 13% (tredici per cento) da calcolarsi sulla retribuzione base della classe 7 bis; per i mesi arretrati di gennaio e febbraio 1975 l'aumento delle competenze accessorie viene forfettizzato in lire 40.000.- (quarantamila) per dipendente.
- 3) NASTRO LAVORATIVO  
viene fissato nella durata di 12 ore giornaliere; l'eventuale orario di servizio che dovesse eccedere tale limite sarà considerato e retribuito come lavoro straordinario al 50% della sua durata.
- 4) INTERVALLI NELL' ORARIO DI SERVIZIO  
gli intervalli sino a 60 minuti eventualmente esistenti fra la cessazione e la ripresa di un turno di servizio saranno considerati e retribuiti come normale periodo lavorativo.

5) AGENTE UNICO

- a) per gli agenti che svolgono tale servizio per l'intero turno, l'orario normale giornaliero di lavoro viene ridotto ad ore 6 e 20';
- b) a tali agenti, in sostituzione delle diverse indennità sino ad ora corrisposte (evitati sinistri, versamento incassi, agente unico, ecc.) sarà corrisposta una sola indennità a titolo di "agente unico" nella misura di lire 600 (seicento) giornaliere;
- c) agli agenti che nel corso della giornata svolgono servizio misto sino a 3 ore verranno corrisposte le precedenti indennità nella misura intera ed una frazione di "indennità agente unico" rispettivamente nella misura di 0,3 - 0,4 - 0,5 a seconda che il servizio di agente unico è prestato per 1, 2 o 3 ore arrotondate per eccesso; se il servizio supera le 3 ore viene automaticamente applicato il punto b).

6) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo ha decorrenza dal 1/1/1975 e scadrà il 31/12/1976.

Per la S.A.S.A.  
 S.A.S.A.  
 SOCIETÀ ANONIMA SERVIZI AUTOMOBILISTICI  
 IL DIRETTORE D'ESERCIZIO





per la FIAI-CGIL  
 per la FENLAI-CISL  
 per la FNAI-UIL



*Butterley*  
*Milani Angelo*  
*Rossignoli Renato*

Per presa conoscenza:  
 (Avv. Federico Amadei)



I rappresentanti sindacali aziendali:

Perghem Angelo *Perghem Angelo*  
 Penitenti Giovanni *Penitenti Giovanni*  
 Milani Angelo *Milani Angelo*  
 Rossignoli Renato *Rossignoli Renato*  
 De Marchi Renzo *De Marchi Renzo*